

Allegato alla D.G.C.

ALLEGATO "1"

n. 33 del 22/03/2022

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO
FIDA PASCOLO ANNO 2022 - FONDI E SUPERFICI -
CONTRADE: CINNO, MONTE CALVO, VALLE DEI LADRI

fg	p.lla	dati di impianto anno 1928			dati attuali 2019		note	
		estensione mq	qualità di impianto	cl	contrada	estensione attuale pascolo mq		estensione attuale pascolo in ettari (ha)
51	5	176.540	Pascolo	1°	Monte Calvo	155.340	ha 15.53.40	
51	13	795.130	Pascolo	1°	Valle dei Ladri	733.904	ha 73.39.04	
51	15	14.320	Pascolo	1°	Valle dei Ladri	10.000	ha 1.00.00	
51	18	21.540	Pascolo	1°	Valle dei Ladri	21.000	ha 2.10.00	
53	20	12.980	Pascolo	1°	Monte Calvo	12.980	ha 1.19.80	
54	1	55.610	Pascolo	1°	Cinno	40.885	ha 4.08.85	
54	62	138.990	Pascolo	1°	Cinno	116.899	ha 1.68.99	
54	65	188.560	Pascolo	1°	Cinno	145.442	ha 14.54.42	
					sommario	1.236.450	ha 123.64.50	



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila

Via Sallustio, n.4 – 67012 Cagnano Amiterno

Tel 0862 978122

C.F. 80003670660 – P.Iva 00139430664

Capitolato di concessione

CAPITOLATO DI CONCESSIONE a titolo oneroso annualità 2022, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli montani contrade "CINNO E VALLE DEI LADRI".

Premessa.

Il presente Capitolato si riferisce alla concessione in utenza temporanea di terre demaniali, stipulato in data tra il Comune di Lucoli, d'ora in avanti Concedente, e **Società**, con sede legale in, via N., CAP, P.I., d'ora in avanti Concessionario, relativo ai lotti pascolivi di cui all'avviso prot. n. del..... ;

Articolo 1 (Individuazione e descrizione del pascolo)

Oggetto del presente capitolato è la disciplina di dettaglio inerente la concessione dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Cagnano Amiterno:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini e bovini¹	Prezzo a Base d'Asta
123.64.50 ha	Come da regolamento approvato con delibera del C.C. n. 5 del 26.03.2019	€ 10.000,00

* corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato al presente contratto denominato "**Allegato1**".

Articolo 2 (Durata della monticazione)

La concessione è valida per la stagione pascoliva 2022-2023 con inizio dal 15 maggio 2022 e termine il 14 maggio 2023 fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di

¹ Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 maggio 2019.

Consiglio Comunale n.5 del 26 maggio 2019, il quale regola la disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati da fida pascolo a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, pertanto il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 15 maggio 2022 al 31 ottobre 2022.**

Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un **provvedimento di competenza regionale** ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 5/2019 eventualmente contrastanti.

Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 3 (Consegna e riconsegna del pascolo)

All'inizio e alla scadenza della concessione il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del lotto pascolivo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato. All'atto dell'accesso al pascolo sarà altresì effettuata la verifica del numero dei capi immessi, del rispetto delle norme sanitarie e delle norme in materia di tutela del lavoro. **Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.**

Alla scadenza della concessione, ove siano rilevati danni il Concessionario dovrà corrispondere all'Ente l'importo necessario per effettuare i lavori o le riparazioni, che saranno totalmente a suo carico.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (ossia tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Concedente, e per gli eventuali arredi mobili o attrezzature che il Concessionario vorrà lasciare, se accettati dal Concedente.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Le eventuali fosse settiche a tenuta dovranno essere svuotate ogni qualvolta si renda necessario e comunque prima della scadenza del contratto e della riconsegna del bene concesso.

Articolo 4 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna del pascolo e delle attrezzature fisse al fine di mantenerli nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante

gli impianti ed i servizi.

Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie alle strutture per il ricovero del bestiame, ivi compresa la pulizia di queste dalle deiezioni e la relativa disinfezione. Il letame presente nelle strutture suddette non potrà in nessun caso essere asportato al di fuori dei lotti pascolivi a concimazione dei pascoli secondo le modalità stabilite dal Concedente.

Il Concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Concedente, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni, da considerarsi tassative, impartite in proposito dal Concedente.

In ogni caso nessuna spesa in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario, potrà fare capo al Concedente. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili oggetto di concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.

Articolo 5 (Migliorie)

Il Concedente ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa a ciò opporsi.

Le migliorie che il Concessionario riterrà opportuno apportare dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Concedente, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il Concessionario ha l'obbligo, a semplice richiesta del Concedente, del ripristino a proprie spese.

Articolo 6 (Oneri generali a carico del Concessionario)

Durante la gestione del pascolo, il Concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario, i propri soci e gli eventuali dipendenti dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al Concessionario, nello svolgimento delle sue attività, di osservare tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabile), nonché le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa vigenti.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato. Pertanto le relative sanzioni verranno comminate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, andrà immediatamente segnalata in forma scritta al Concedente affinché intervenga.

Durante il periodo di validità della concessione il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante o fabbricati pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario deve immediatamente avvisare il Concedente, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed incidenti nei limiti delle proprie possibilità e competenze.

Articolo 7 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo)

Nella conduzione del pascolo il Concessionario deve adempiere agli obblighi di seguito elencati.

- a) Il mantenimento e la gestione del pascolo dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto disposto dall'Ente Proprietario.
- b) Il pascolo brado è vietato.
- c) I cani necessari per la custodia potranno essere condotti nel pascolo solo se sottoposti ad adeguata profilassi contro l'echinococcosi e la rabbia.
- d) Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di monticazione in rapporto a malattie infettive e contagiose. In particolare è obbligato:
 - a far pervenire al Concedente, l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive od diffuse;
 - a non monticare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
 - a denunciare immediatamente all'Autorità Sanitaria il verificarsi di malattie contagiose durante la monticazione e a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità Sanitaria stessa.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni alla Proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive e/o predazione da parte di fauna selvatica; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia o sono stati predati sul fondo oggetto di concessione.

Articolo 8 (Oneri per il Concedente)

Al Concedente spetta il compito di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, delle strutture, della viabilità di accesso e di servizio e salvo accordi diversi assunti con il Concessionario.

Articolo 9 (Divieti)

Durante il periodo di validità della concessione nello svolgimento delle attività di monticazione è fatto espresso divieto:

- a) di alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel lotto;
- b) di danneggiare o comunque tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea;

- c) di depositare rifiuti di ogni genere nei pascoli e nei locali concessi;
- d) di effettuare il pascolamento con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- e) di circolare con veicoli a motore al di fuori della viabilità di servizio;
- f) dell'uso dei fabbricati oggetto di concessione da parte di persone estranee alla conduzione del pascolo;
- g) di subaffittare o concedere in qualsiasi forma il lotto pascolivo a terzi, pena la risoluzione anticipata dell'atto di concessione;
- h) di immettere al pascolo bestiame non di proprietà del Concessionario;
- i) di immettere al pascolo bestiame di specie diversa da quella contemplata nel presente capitolato;
- j) di detenere e usare armi da fuoco e munizioni.

Articolo 10 (Autorizzazione al pascolo)

La stipula dell'atto di concessione non costituisce per il Concessionario autorizzazione al pascolo, la quale dovrà essere rilasciata dal Concedente dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- b) documentazione sanitaria attestante che i cani a seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococcosi;
- c) documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip;
- d) copia dei contratti di assunzione e del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Articolo 11 (Inadempienze e penalità)

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e quindi soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dalla normativa vigente.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le sanzioni così come previste dall'art. 14 del Regolamento Comunale vigente ed approvato con D.C.C. n.5 del 26.06.2019.

Articolo 12 (Controversie)

Per eventuali controversie in dipendenza della concessione potrà essere adita la competente Autorità Giudiziaria. Prima dell'avvio di un procedimento di contenzioso dovrà obbligatoriamente essere effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede del Concedente, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.

Articolo 13 (Mancato godimento)

Il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità per il mancato godimento del bene concesso, a causa di eventi di qualsiasi natura, non dipendenti dall'operato della stessa.

Articolo 14 (Rinuncia ad azioni di rivalsa)

Il Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente nel caso subisca danni al bestiame dovuti a qualsiasi causa (malattie infettive, danni da predazione, furti, etc.).

Cagnano Amiterno, lì.....

Per il concessionario

Il legale Rappresentante della Società

Sig.

Per il concedente

Il Responsabile del Servizio Tecnico



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila

Via Sallustio, n.4 – 67012 Cagnano Amiterno

Tel 0862 978122

C.F. 80003670660 – P.Iva 00139430664

Schema di contratto

Schema di contratto per la concessione a titolo oneroso annualità 2022, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli montani contrade "CINNO E VALLE DEI LADRI".

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, veniva indetta l'asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Cagnano Amiterno:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini e bovini¹	Prezzo a Base d'Asta
123.64.50 ha	Come da regolamento approvato con delibera del C.C. n. 5 del 26.03.2019	€10.000,00

* corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato al presente contratto denominato "Allegato1".

- in datasi è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte;
- la Commissione giudicatrice ha redatto apposito verbale delle operazioni di gara proponendo di aggiudicare l'asta alla Società con sede legale in, via n., CAP, P.I., che ha offerto il miglior prezzo (€, diconsi);
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. del veniva approvato il predetto verbale e si aggiudicava l'asta alla Società

¹ Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26 maggio 2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno del mese di, dell'anno....., presso la sede municipale del Comune di Cagnano Amiterno, sita in via Sallustio n. 4, 67012 Cagnano Amiterno avanti a me Segretario Comunale, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

L'ing. nato a (....), il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cagnano Amiterno predetto, codice fiscale 80003670660 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente, d'ora in avanti Concedente/Conduttore

E

la Società con sede legale in, via n., CAP, P.I., (*eventuale*) che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, d'ora in avanti Concessionario

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Cagnano Amiterno concede alla Società con sede legale in, via n., CAP, P.I., che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, che accetta, i **lotti pascolivi di seguito elencati:**

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini e bovini ¹	Prezzo a Base d'Asta
123.64.50 ha	Come da regolamento approvato con delibera del C.C. n. 5 del 26.03.2019	€10.000,00

*corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato al presente contratto denominato "Allegato1".

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per i contributi comunitari, nazionali o regionali.

Art. 2 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per la stagione pascoliva 2022-2023 **con inizio dal 15 maggio 2022 e termine il 14 maggio 2023** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 26 maggio 2019, il quale regola la disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati da fida pascolo. A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 15 maggio 2022 al 31 ottobre 2022**, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente contratto. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione

anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 5/2019 eventualmente contrastanti.

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro la data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente negato il tacito rinnovo.

Art. 3 (Canone di concessione)

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, pari ad €, (diconsi/....) risulta pagato in un'unica soluzione in data sul c.c.p. n.12198677 intestato al comune di Cagnano Amiterno, oppure tramite bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo, IBAN IT 48 B 08327 40460 000000008191.

Nella causale del versamento è stata riportata la seguente dicitura: *“Contratto di concessione in utenza temporanea di pascoli”*.

La quietanza di pagamento si allega al presente contratto.

Si precisa che per le imprese associate, le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, l'obbligo relativo al pagamento del canone di concessione si riterrà assolto esclusivamente se effettuato da parte del dell'Associazione, della società mandataria, del consorzio; pagamenti eventualmente effettuati dalle imprese associate, mandanti o partecipanti al consorzio o comunque da soggetti diversi dalle imprese firmatarie del contratto di concessione, ancorché incassati dall'ente non estinguono l'obbligazione contrattuale, risultando così inadempimento contrattuale.

Art. 4 (Obblighi)

La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata in seguito alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 febbraio del 1954, n 327 e della presentazione di:

1. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
2. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
3. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

È fatto obbligo al Conduttore di sorvegliare, in proprio o tramite persona di fiducia, il bestiame al pascolo sul terreno assegnato. In caso di accertato stato di omessa sorveglianza del bestiame, l'Amministrazione disporrà la revoca immediata della concessione con obbligo per il Conduttore dell'abbandono immediato dei pascoli, fermo restando l'obbligo del pagamento.

La violazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente contratto, come anche la violazione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di pascolo, nei vari aspetti, saranno considerate di esclusiva ed assoluta responsabilità del concessionario e potranno determinare l'esclusione dal pascolamento.

Art. 5 (Responsabilità)

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le istruzioni, norme e regolamenti vigenti in materia, rispondendo in proprio dei danni arrecati a terzi dal proprio bestiame e sollevando pienamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile o penale per danni e/o infortuni che potranno derivare alla propria struttura organizzativa, ai suoi dipendenti ed a terzi, nella conduzione del pascolo.

Art. 6 (Risoluzione del contratto)

Fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9,17,18,19,19-bis e 19-ter dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 al presente contratto, il Concessionario prende atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nonché delle condizioni soggettive richieste dalla legge ai fini dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il presente contratto sarà risolto.

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il Concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al Concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento di eventuali recinzioni, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l'utilizzazione della manodopera, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9,17,18,19,19-bis e 19-ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;

b) per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al superamento del carico massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell'uso dei locali; all'instaurazione di rapporti di subconcessione; all'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;

Nel caso in cui si verificassero le condizioni della lettera b), il Concessionario è tenuto anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del Concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;

2. per fallimento del Concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9,17,18,19,19-bis e 19-ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;

3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 8.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del Concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;

b) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;

c) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge.

Art. 7 (Clausola Antimafia)

Il presente contratto viene sottoscritto previa acquisizione/riciesta dell'informazione antimafia.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 d. lgs 159/2011, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9,17,18,19,19-bis e 19-ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto.

Art. 8 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 9 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.

Art. 10 (Spese contrattuali)

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del Concessionario.

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale.

Cagnano Amiterno, lì

per il Comune

per il Concessionario

.....

.....

Il Segretario comunale

.....

Sottoscrizione clausole onerose

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del Concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione); Art. 3 (Canone di concessione); Art. 4 (Obblighi); Art.5 (Responsabilità); Art. 6 (Risoluzione del contratto); Art. 7 (Clausola antimafia); Art. 9 (capitolato di concessione); Art. 10 (Spese contrattuali).

Cagnano Amiterno, lì

per il Comune

per il Concessionario

.....

.....

Il Segretario comunale

.....

Fida pascolo 2022 – fondi e superfici
Contrade CINNO E VALLE DEI LADRI

ELENCO PARTICELLE

Cagnano Amiterno, lì

per il Comune

.....

per il Concessionario

.....

Il Segretario comunale

.....